

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

TRA L'ASSOCIAZIONE ANTEAS E L'UFFICIO DI PIANO

DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO

In data odierna

TRA

- IL COMUNE DI SONDRIO, con sede in Sondrio Piazza Campello n. 1 - codice fiscale/partita iva 00095450144, quale Ente gestore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Sondrio, legalmente rappresentato dal Dott. Luca Verri, legale rappresentante come da provvedimento n. 43/2014/UP del 27/6/2014, d'ora in poi denominato UDP;
- e
- L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ – SONDRIO (di seguito chiamata per brevità Associazione), rappresentata da, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, iscritta nel Registro regionale delle associazioni di volontariato al foglio 634 progressivo 2530 sez. A e nella sezione provinciale del Registro regionale n. 32861 del 22.06.1999, con sede legale in Sondrio, Via Bonfadini 1, Codice Fiscale 93011460149;

VISTA

La Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge-quadro sul volontariato” che disciplina le organizzazioni e le attività di volontariato;

La legge regionale 14 febbraio 2008. n. 1 “ Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, con particolare riferimento all'art. 9 dedicato alle Convenzioni.

La Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, per quanto riguarda la programmazione dei Piani di Zona.

PREMESSO

- che l'attività socio assistenziale dei Comuni dell'ambito territoriale di Sondrio è gestita in forma associata, secondo quanto previsto dal Piano di Zona, attraverso gli interventi programmatori e gestionali dell'UdP;
- che l'Assemblea dei Sindaci ha approvato, nella seduta del 16 aprile 2015, il “Piano di Zona 2015/2017” il quale prevede, tra l'altro il prosieguo, in collaborazione con l'Associazione, del servizio di trasporto parenti alle Residenze Sanitarie per Anziani e Disabili decentrate, presso cui sono ospitati soggetti residenti nell'ambito territoriale di Sondrio;
- che le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro e devono avere carattere saltuario e limitato nel tempo;
- che l'apporto dell'Associazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;
- che l'UdP e l'Associazione collaborano nella definizione del programma delle attività, concordano le modalità di intervento e ogni variazione che si rendesse necessaria.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

L'UdP e l'Associazione cooperano per favorire, nel rispetto della normativa vigente e attraverso la prestazione di volontari, le attività di trasporto parenti alle Residenze Sanitarie per Anziani e Disabili decentrate, presso cui sono ospitati soggetti residenti nell'ambito territoriale di Sondrio ed eccezionalmente il trasporto di persone anziane o in difficoltà per interventi socio sanitari o sanitari.

Art. 2 - MONITORAGGIO

L'attività svolta deve essere oggetto di monitoraggio e verifica periodica da parte dell'UdP. L'Associazione presenterà all'UdP una rendicontazione semestrale con il dettaglio dei viaggi effettuati (es. numero delle persone trasportate con indicazione del comune di Residenza, specifica della Residenza Sanitaria per Anziani o Disabili in cui è presente il parente, numero dei volontari coinvolti, spese sostenute, etc).

Art. 3 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

L'Associazione si impegna a mantenere la continuità degli interventi di cui all'Art. 1 della presente convenzione.

L'Associazione risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli operatori ed agli utenti per le attività di cui alla presente convenzione, a terzi e a cose, durante l'espletamento delle attività ed in conseguenza dei servizi medesimi. L'Associazione si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi od a cause ad essi connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Associazione. L'Associazione dovrà pertanto stipulare idonea assicurazione a completa copertura dei danni di cui sopra.

L'Associazione garantisce che i soci aderenti che prestano le attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Le polizze assicurative di cui sopra devono includere la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Sondrio.

L'Associazione si impegna a svolgere un'attività idonea a conseguire la partecipazione attiva dei propri soci aderenti volontari in possesso dei requisiti utili alla corretta gestione e al supporto delle attività.

L'Associazione inoltre si impegna a:

- mettere a disposizione gli automezzi per il trasporto;
- tenere per ogni viaggio effettuato apposita scheda indicante il numero dei fruitori, il tipo di percorso, il personale volontario, i mezzi impiegati, gli orari e le spese sostenute;
- presentare report semestrali di cui all'Art. 2;
- partecipare alle attività di approfondimento e programmazione dell'UdP, secondo quanto previsto dal Piano di Zona.

Art. 4 – IMPEGNI DELL'UDP

L'UdP si impegna a garantire, per quanto di propria competenza, le condizioni necessarie allo svolgimento delle attività.

Si rende disponibile a collaborare con l'Associazione, tramite i propri operatori, per la programmazione e la verifica degli interventi.

Si impegna a corrispondere un contributo forfettario, secondo quanto previsto all'Art. 5.

L'UdP è tenuto altresì a comunicare periodicamente l'andamento del servizio ai Comuni aderenti al Piano di Zona.

Art. 5 – CONTRIBUTO ECONOMICO

L'UdP riconoscerà all'Associazione un contributo, quale rimborso spese per gli oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente Art. 3, per le spese di funzionamento dell'organizzazione e per quota parte dei costi relativi agli automezzi.

L'entità del contributo complessivo è calcolata in una quota massima di € 4.000,00 (quattromila/00) all'anno così suddivisa:

- € 3.000,00 (tremila/00) per le spese generali da liquidarsi entro il 31 marzo;
- quota saldo fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in base ai costi effettivamente sostenuti, da liquidarsi successivamente alla presentazione dell'ultima relazione semestrale sulle attività svolte.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R.26/10/1972 n° 633.

Art. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'UdP assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione pubblica.

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Associazione assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Ufficio di Piano. Titolare del trattamento è il Comune di Sondrio, in qualità di Ente Capofila dell'Ufficio di Piano di Sondrio, nella persona del legale rappresentante dott. Luca Verri.

Responsabile del trattamento è l'Associazione nella persona di

Art. 8 – RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni assunti .

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l'Associazione cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata, l'Associazione, per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro generale regionale del volontariato

Art. 9 – CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia. Foro competente è il foro di Sondrio.

Art. 10 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2016 al 31.12.2016, e potrà essere rinnovata solo con il consenso esplicito di entrambe le parti.


Art. 11 - NORME TRANSITORIE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.


Letto, approvato e sottoscritto in Sondrio, il

Il Legale rappresentante dell'Ente (Dott. Luca Verri)





Il Legale rappresentante dell'Associazione (.....)


Via Bonfadini, 1
23100 SONDRIO
Tel. 0342.527.814
C.F.: 93011460149



Via Bonfadini, 1
23100 SONDRIO
Tel. 0342.527.814
C.F.: 93011460149